



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Delibera n. 889 del 2/10/2019**

**Oggetto:** Richiesta di parere della Regione Lazio in merito all'attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai dirigenti farmacisti del Servizio Sanitario Nazionale.

**Riferimenti normativi:** Articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.; Linee guida n. 3/2016.

### **Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

nell'adunanza del 2/10/2019;

VISTA la nota della Regione Lazio assunta al protocollo dell'Autorità n. 73678 del 20/09/2019, con la quale è stata formulata una richiesta di parere in merito all'attribuzione delle funzioni di RUP ai dirigenti farmacisti del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che alla richiesta su richiamata è allegata la nota dell'Associazione sindacale FASSID (Federazione Aipac, Aupi, Simet, Sinafo, Snr Dirigenti) – Area Si.Na.F.O, indirizzata alla Regione Lazio, con cui si chiede, ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio, il ritiro in autodichia dei provvedimenti amministrativi di attribuzione della funzione di Responsabile unico del procedimento (RUP) ai dirigenti farmacisti e, al Presidente della Regione Lazio, di intervenire affinché i Dipartimenti della Sanità adottino i necessari atti di indirizzo, rivolti all'individuazione ex lege delle Unità Operative Amministrative preposte alla funzione e, nell'ambito della Struttura nominare il RUP, nonché riesaminare tutti gli atti/regolamenti già prodotti dalle Aziende della Salute in contrasto con i rilievi formulati nella nota trasmessa;

CONSIDERATE le motivazioni a sostegno della richiesta inoltrata da FASSID alla Regione Lazio e, in particolare, le criticità che derivano dall'attribuzione ai dirigenti farmacisti di un incarico non conferente con il loro status, con le specifiche ed elevate competenze acquisite e con l'area professionale di appartenenza;

CONSIDERATE altresì, le osservazioni offerte in ordine alla presunta nullità dei provvedimenti di nomina dei dirigenti farmacisti nella funzione di RUP, derivante dalla violazione di precetti normativi in materia di azione amministrativa e di condotta datoriale;

VISTO l'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

VISTE le Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.

1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19/4/2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

CONSIDERATO CHE la problematica segnalata riguarda gli acquisti di dispositivi medici svolti in autonomia dalle Aziende sanitarie e quindi le acquisizioni escluse dagli obblighi di centralizzazione e aggregazione degli acquisti previsti dalla normativa vigente. Si tratta, quindi, di una parte residuale degli acquisti destinati a garantire il funzionamento degli enti del servizio sanitario nazionale.

### **DELIBERA**

La scelta della figura professionale cui attribuire la funzione di RUP è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante ed è assunta tenendo in considerazione l'oggetto del contratto da affidare, la disponibilità di idonee figure in organico e la propria organizzazione. Le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016 sono volte a garantire che la funzione di RUP sia affidata a soggetti in possesso di formazione professionale ed esperienza adeguate all'oggetto e all'importo dell'appalto e riguardanti tutte le fasi del processo di acquisizione (programmazione, progettazione, aggiudicazione, esecuzione).

Le Linee guida richiedono che il RUP sia in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Per rendere effettiva tale disposizione, è previsto che le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività formativa specifica di cui all'art. 31, comma 9, del codice, organizzino interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici. Detti interventi devono essere effettivamente idonei a trasferire competenze specifiche e capacità operative, in modo da consentire ai dipendenti lo svolgimento della funzione attribuita in piena autonomia, in tutte le fasi della procedura in cui è richiesto il loro intervento.

Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è richiesto il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento e, per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche è previsto che la stazione appaltante possa richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza, anche il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l'abilitazione all'esercizio della professione. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management.

Le procedure di acquisto di dispositivi medici non sempre richiedono valutazioni e competenze altamente specialistiche o riguardano prodotti connotati da particolari caratteristiche tecniche, tanto da giustificare la richiesta, in capo al RUP, dei requisiti aggiuntivi richiesti dalle Linee guida (laurea specialistica, specifiche competenze, abilitazioni tecniche, ecc.). Quando, come accade frequentemente, gli acquisti sono ripetitivi e standardizzati, è opportuno il conferimento dell'incarico di RUP a figure con competenze di natura giuridico-amministrativa, essendo richiesto un impegno sostanzialmente limitato a tale ambito.

Nel caso in cui sia richiesto un impegno tecnico specialistico in una o più delle fasi del processo di acquisizione, la stazione appaltante ha facoltà di prevedere la costituzione di una struttura di supporto al RUP, in modo da garantire un approccio multi-specialistico. Tale soluzione è da preferire, in generale, rispetto all'alternativa di attribuire la funzione di RUP a dipendenti con professionalità tecniche che siano carenti delle competenze giuridico-amministrative necessarie a gestire il processo di acquisizione. La capacità richiesta al RUP è, infatti, organizzativa e propositiva in misura molto maggiore che meramente tecnica. Inoltre, accanto alle competenze tecniche e amministrative (*hard skill*), sono richieste al RUP competenze gestionali (*soft skill*): si tratta, in particolare di capacità trasversali e multi-ambito che si sostanziano in attitudini, oltre che organizzative e di coordinamento, di tipo relazionale e comunicativo, di *problem solving* e di assertività.

Il Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 ottobre 2019

Il Segretario  
Maria Esposito